

ON.LE CONSIGLIO DI STATO IN S.G.

R O M A

**RICORSO CON ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI ANCHE
MONOCRATICHE**

Nell'interesse della prof.ssa Manuela Vacante [REDACTED]
[REDACTED]

rappresentata e difesa – come da mandato in calce al presente atto – dall'avv.
Guido Marone (cod. fisc. MRN GDU 78L18 F839D), con il quale elettivamente
domicilia in Roma, alla via A. Salandra n. 18. Ai sensi dell'art. 138 cod. proc.
amm. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrare le comunicazioni
di Segreteria: fax 081.372.13.20 – Pec guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it
CONTRO il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro p.t., rappresentato e
difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, e il CINECA – Consorzio
Interuniversitario, in persona del legale rappresentante p.t., la Commissione
esaminatrice del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici negli istituti
scolastici statali, in persona del Presidente p.t.,

NEI CONFRONTI della prof.ssa Adolfo Simonetta ed altri e sig. Bagnariol Saverio,
NONCHÉ NEI CONFRONTI dei prof.ri Giovanni Tosiani, Maria Salvatrice Oriti,
Giuseppe Verde e Rebecca Palma, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Rosario
Ventimiglia.

PER L'ESATTA ESECUZIONE della decisione del Consiglio di Stato, Sez. VI, n.
5535/2022 depositata in data 4 luglio 2022 nel giudizio iscritto al R.G. n.
8977/2020,

1

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

E PER L'OTTENIMENTO DEI CHIARIMENTI ex art. 112, co. 5 cod. proc. amm. in ordine alle corrette modalità di ottemperanza da parte delle Amministrazioni resistenti, in particolare per quanto concerne la valutazione in autotutela della posizione della ricorrente, siccome risultata idonea all'esito della selezione concorsuale benché ammessa con riserva in virtù di misura cautelare non confermata nel merito, onde poterne confermare l'inserimento nella graduatoria definitiva, eventualmente previa rinnovazione delle prove preselettive

NONCHÉ PER LA DECLARATORIA DI NULLITÀ ex art. 31 cod. proc. amm. del decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, prot. n. 27414 del 14 settembre 2022, recante risoluzione del rapporto di lavoro e del connesso incarico dirigenziale conferito alla ricorrente.

F A T T O

Con ricorso collettivo introduttivo del giudizio di prime cure, la prof.ssa Vacante impugnava gli esiti del test preselettivo per l'ammissione alle prove concorsuali di merito relativo alla tornata di reclutamento dei dirigenti scolastici indetta con d.D.G. 23 novembre 2017 n. 1259, sollevando plurimi profili di doglianza.

Nelle more della definizione del primo grado, con decreto monocratico n. 6003 dell'11 dicembre 2018, confermato con ordinanza collegiale n. 176 del 18 gennaio 2019, codesto on.le Consiglio di Stato concedeva le misure cautelari consentendo così alla ricorrente di sostenere le prove in una sessione suppletiva appositamente predisposte, superate le quali ella veniva inserita con riserva nella graduatoria di merito.

Sempre in corso di giudizio, con successive ordinanze n. 466 del 3 febbraio 2020 e n. 4930 del 28 agosto 2020, codesto on.le Consiglio di Stato accoglieva la

domanda di esecuzione proposta dalla prof.ssa Vacante a fronte del perdurante inadempimento dell'Amministrazione resistente.

Pertanto, con decreto direttoriale prot. n. 697/2020, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna disponeva l'immissione in ruolo della ricorrente nell'organico regionale siccome in turno di nomina, e contestualmente conferiva la titolarità di incarico dirigenziale su istituto scolastico.

Inopinatamente, con sentenza n. 11316 del 3 novembre 2020, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio rigettava il ricorso di prime cure ritenendo non fondate le censure mosse alle operazioni selettive.

Né peraltro veniva presa in considerazione l'eccezione processuale sollevata nelle memorie conclusionali, ove era stata dedotta l'intervenuta stabilizzazione dello *status* dei candidati ammessi con riserva a seguito della trasformazione della graduatoria in elenco ad integrale scorrimento ai sensi dell'art. 2, co. 2 *bis* del d.l. 29 ottobre 2019 n. 126 (conv. con L. 20 dicembre 2019 n. 159).

La profonda modifica del meccanismo selettivo, di fatto ricondotto ad una procedura meramente idoneativa, rendeva infatti possibile garantire il consolidamento della posizione concorsuale in virtù dell'applicazione del principio di conservazione degli atti giuridici, dal momento che l'ampliamento della dotazione organica assegnata (non più scarsa) riduceva qualsiasi conflittualità con i candidati ammessi *pleno iure*.

In senso conforme, del resto, si era espresso anche codesto on.le Consiglio di Stato in occasione della precedente tornata concorsuale del 2011, anch'essa connotata dalla trasformazione della graduatoria in elenco a scorrimento (cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. VI, 7 gennaio 2021 n. 200; Sez. VII, 1° marzo 2022 nn. 1453 e 1455).

Con appello collettivo ritualmente notificato, pertanto, la prof.ssa Vacante impugnava la sentenza emessa dal Giudice di prime cure, sollevando numerose ed articolate doglianze.

Con ordinanza n. 7107 dell'11 dicembre 2020, codesto on.le Consiglio di Stato concedeva la misura cautelare incidentalmente proposta preservando così il rapporto di servizio nelle more costituitosi e consentendo alla ricorrente di svolgere le funzioni direttive.

Con decreto direttoriale prot. n. 17556 del 14 luglio 2021, poi, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia accoglieva la domanda di mobilità interregionale proposta dalla prof.ssa Vacante che, quindi, entrava nei ruoli regionali con attribuzione di incarico direttivo presso l'I.C. "Don Bosco" di Ribera (Ag).

Accadeva, tuttavia, che con decisione n. 5535 del 4 luglio 2022, codesto on.le Consiglio di Stato rigettava il gravame discostandosi così dai propri precedenti pronunciamenti che, in fattispecie assolutamente analoga, avevano riconosciuto l'applicabilità del principio di conservazione degli atti in favore dei candidati ammessi con riserva a fronte della trasformazione della graduatoria in elenco a scorrimento (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 13 ottobre 2020 n. 6187; 7 gennaio 2021 n. 200; Sez. VII, 1° marzo 2022 nn. 1453 e 1455).

In particolare, nell'argomentare le ragioni del rigetto, codesto on.le Consiglio di Stato rinviava *per relationem* alla sentenza n. 1350 del 25 febbraio 2022 che, pertanto, integrava l'apporto motivazionale.

Ad ogni modo, il complesso *iter* logico-giuridico illustrato nella pronuncia d'appello modificava profondamente la motivazione posta a sostegno del rigetto della domanda giudiziale proposta dall'odierna ricorrente, ingenerando

oggettivamente un diverso e più ampio vincolo conformativo, soprattutto per quanto concerne la rivalutazione dello *status* dei candidati ammessi con riserva.

* * * * *

Con ricorso per revocazione, l'odierna ricorrente impugnava la suddetta decisione contestando alcuni errori di fatto nonché il contrasto con sentenze passate in giudicato e, per l'effetto, insisteva per il riesame delle conclusioni rassegnate nonché, eventualmente, per la rimessione all'Adunanza Plenaria onde addivenire ad un orientamento uniforme e certo sulla *quaestio iuris* attinente all'impatto che la trasformazione del meccanismo concorsuale determina sul consolidamento dello *status* dei candidati ammessi con riserva.

Con ordinanza collegiale n. 4358 del 2 settembre 2022, tuttavia, codesto on.le Consiglio di Stato rigettava la domanda cautelare incidentalmente proposta.

* * * * *

Sempre in punta di fatto, mette conto rimarcare che, con istanza regolarmente presentata (doc. 1), l'**odierna ricorrente chiedeva al Ministero resistente di rideterminarsi in autotutela sulla sua posizione concorsuale in espressa esecuzione della decisione n. 5535/2022**, così come integrata nelle motivazioni dalla decisione n. 1350/2022.

Al riguardo, infatti, va evidenziato che detto pronunciamento aveva chiaramente preso in considerazione lo *status* degli idonei e/o vincitori, finanche immessi in ruolo, a fronte dell'attuazione dell'art. 2, co. 2 *bis* del d.l. 29 ottobre 2019 n. 126 (conv. con L. 20 dicembre 2019 n. 159).

In tal senso, veniva chiaramente affermato che «*Seppure il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162 risulti irrilevante ai fini del presente giudizio, deve ritenersi che lo stesso,*

5

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

unitamente alle ulteriori circostanze del caso, possa giustificare una richiesta della ricorrente volta ad ottenere dall'amministrazione la valutazione della propria situazione venutasi a creare nei termini di seguito esposti. L'intento del citato D.L. 30 dicembre 2019 n. 162 è quello di conservare la possibilità di assumere tutti i soggetti idonei collocati in graduatoria, anche oltre il numero inizialmente previsto dal bando, così da evitare la necessità di una ulteriore procedura concorsuale per i posti che in futuro dovessero risultare scoperti, secondo una logica riconducibile al principio generale di conservazione degli atti. Tale principio giuridico, che si ritrova in vari settori dell'ordinamento (cfr. a mero titolo di esempio l'art. 1367 del codice civile), assume una valenza rafforzata nel settore pubblico, in relazione alle regole di economicità dell'azione amministrativa e del divieto di aggravamento del procedimento (quali ipotesi tipizzate, vedasi a mero titolo di esempio l'art. 21 octies e l'art. 21 nonies della n. 241/1990). Nel caso in esame, tale principio, al quale è chiaramente ispirata la norma citata, ben può essere la guida anche della successiva attività amministrativa che l'amministrazione dovesse, se del caso, intraprendere in riferimento alla procedura per cui è causa, specie in relazione a situazioni peculiari (...). Ciò al fine di assecondare l'intento esplicitamente manifestato dal legislatore e volto a preservare gli effetti del concorso già svoltosi ed il parallelo interesse dell'appellante alla permanenza in graduatoria. A quest'ultimo riguardo, dal punto di vista fattuale, deve rammentarsi che l'appellante, dopo il provvedimento cautelare favorevole, ha positivamente superato le ulteriori prove di concorso, ha quindi sottoscritto un regolare contratto triennale e, di fatto, ha svolto l'attività di dirigente scolastico. Come ha osservato la Corte Costituzionale,

espressesi sull'art. 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 – che pure non risulta direttamente applicabile nel caso in esame – in situazioni del genere “vi sono l'interesse a evitare che gli esami si svolgano inutilmente, quello a evitare che la lentezza dei processi ne renda incerto l'esito e, soprattutto, l'affidamento del privato, il quale abbia superato le prove di esame e – in ipotesi – avviato in buona fede la relativa attività professionale” (Corte Cost. n. 108 del 2009). Alla luce della peculiare situazione in cui versa l'appellante e tenuto conto dell'avvenuta trasformazione della graduatoria di concorso – che essendo divenuta ad esaurimento attutisce gli effetti di un eventuale inserimento in graduatoria di un soggetto rispetto alla posizione degli altri candidati idonei - in applicazione dei menzionati principi di conservazione degli atti, in funzione dell'interesse pubblico ad avvalersi di soggetti che comunque si sono dimostrati idonei a svolgere la funzione di dirigente scolastico, e del non contrastante, ma anzi convergente, interesse dell'appellante alla permanenza in graduatoria, appare doveroso che l'amministrazione, a fronte di una specifica istanza dell'interessata in tal senso, valuti la specifica posizione della stessa, al fine di poterne confermare l'inserimento in graduatoria, sempre nel rispetto della posizione degli idonei che hanno regolarmente superato il concorso. Tale valutazione presuppone comunque che l'interessata ripeta le prove preselettive, al cui positivo superamento deve ritenersi subordinata la possibilità di conferma in graduatoria, in una posizione che, giova ribadirlo, non deve pregiudicare la situazione giuridica di altri candidati utilmente collocati in graduatoria, a cui l'appellante dovrà essere postergata».

Il suddetto “monito”, invero, comportava un preciso obbligo conformativo quanto meno sull’an, imponendo così all’Amministrazione resistente di verificare la concreta possibilità di preservare l’assetto di interessi che si era nelle more cristallizzato.

Ad ogni modo, vale osservare che non veniva offerto alcun riscontro formale all’istanza presentata dalla prof.ssa Vacante.

* * * * *

Orbene, accadeva che, con decreto direttoriale prot. n. 27414 del 14 settembre 2022 (doc. 2), **l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia disponeva l’immediata risoluzione del contratto di lavoro stipulato dalla odierna ricorrente** con conseguente destituzione dal servizio e revoca dell’incarico dirigenziale conferito.

Tale determinazione, invero, veniva assunta anche in mancanza del formale depennamento dalla vigente graduatoria definitiva da parte del Ministero dell’Istruzione, sicché la restituzione al ruolo docente veniva disposta in contrasto con l’attuale *status* della prof.ssa Vacante.

Ma non solo. Occorre, infatti, contestare la patente elusione del giudicato ingenerata dal comportamento assunto dall’Amministrazione resistente che, peraltro, ha interrotto *ex abrupto* il rapporto lavorativo in essere senza attendere gli esiti della rivalutazione in autotutela della posizione concorsuale dell’odierna ricorrente.

* * * * *

Pertanto, stante l’adozione di provvedimenti elusivi del giudicato nonché l’inesatta esecuzione della decisione n. 5535/2022, la prof.ssa Manuela Vacante,

8

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

rappresentata e difesa come in epigrafe, ricorre innanzi a codesto on.le Consiglio di Stato per l'esatta ottemperanza della suddetta decisione nonché per l'individuazione delle corrette modalità di esecuzione, con declaratoria di nullità, previa adozione di ogni più idonea misura cautelare, dei provvedimenti adottati, siccome illegittimi per i seguenti

MOTIVI

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 112 COD. PROC. AMM.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 21 SEPTIES DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241 SMI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST.
VIOLAZIONE E GALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1367 COD. CIV. NULLITÀ.

Come dedotto in fatto, allo stato non è stata ancora data piena ed integrale esecuzione alla decisione n. 5535/2022, la cui portata conformativa è da intendersi precisa ed inequivoca laddove, con il rinvio alla decisione n. 1350/2022, prescrive il riesame della posizione giuridica dei candidati (idonei e/o vincitori) ammessi con riserva alla luce del superamento delle prove selettive e della trasformazione del meccanismo concorsuale ai sensi dell'art. 2, co. 2 *bis* del d.l. 29 ottobre 2019 n. 126 (conv. con L. 20 dicembre 2019 n. 159).

Mette conto rimarcare, infatti, che **la valutazione dell'assetto di interessi nelle more consolidatosi risponda al doveroso rispetto di principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, oltre ad essere coerente con il perseguimento delle finalità di interesse pubblico.**

In tal senso, milita l'indiscutibile necessità di preservare e valorizzare quelle risorse umane che hanno maturato importanti esperienze lavorative nel concreto

espletamento delle funzioni direttive e che, tra l'altro, hanno affrontato il vaglio rigoroso di una procedura concorsuale altamente selettiva.

Ne deriva che sono sicuramente invocabili ed applicabili i canoni costituzionali di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento amministrativo (artt. 3 e 97 Cost.), oltre che ovviamente il principio generale di conservazione degli atti giuridici di cui all'art. 1367 cod. civ. che permea l'intero ordinamento (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 30 ottobre 2020 n. 6660).

Peraltro, vale osservare che proprio in ambito scolastico l'esigenza di "sanare" le posizioni giuridiche dei candidati interessati da un contenzioso giudiziario è stata spesso avvertita anche dal Legislatore che è più volte intervenuto a garantire la titolarità dei diritti *medio tempore* acquisiti a seguito del superamento delle prove concorsuali (v. art. 1, commi 605 e 619 della L. 27 dicembre 2006 n. 296; art. 24 *quinquies* del d.l. 31 dicembre 2007 n. 248, conv. con L. 28 febbraio 2008 n. 31). Da ultimo, come noto, l'art. 1, commi 87 ss. della L. 13 luglio 2015 n. 107 ha introdotto un corso concorso espressamente riservato ai candidati delle tornate di reclutamento del personale dirigenziale indette nel 2004 e 2006, nonché nel 2011. Al riguardo, la Corte Costituzionale, nel dichiarare la conformità della cennata normativa ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, ha rilevato che con la sanatoria delle posizioni controverse «Attraverso la previsione di canali di accesso riservato per alcune categorie di candidati dei precedenti concorsi, si è voluto rispondere, allo stesso tempo, ad esigenze di certezza dei rapporti giuridici e di tempestività nel reclutamento di dirigenti scolastici» (cfr. Corte cost., 2 maggio 2019 n. 106).

Il Giudice delle Leggi, pertanto, ha ancorato la legittimità della sanatoria ai duplici e convergenti interessi dell'Amministrazione scolastica, relativa al reperimento di risorse lavorative qualificate come dimostrato dal superamento delle prove, e dei vincitori e/o idonei, relativa alla conservazione dei valori giuridici e del conseguente status consolidatosi nella propria sfera patrimoniale.

Non vi è chi non veda, invero, come analoghe esigenze siano senz'altro rinvenibili nella presente vicenda, tanto più considerando che non è stato ancora bandito il nuovo concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici (il cui tempo di espletamento è mediamente pari ad almeno due anni) e la graduatoria vigente del concorso 2017 si esaurirà a breve, venendosi così a determinare incapacienze per il futuro fabbisogno in organico.

Sul punto, ai fini di un prudente ed equo bilanciamento delle posizioni giuridiche contrapposte, va sottolineato che la prof.ssa Vacante è stata immessa in ruolo dirigenziale nell'a.s.2020/2021, avendo maturato sinora due annualità di servizio complete, e ha superato il periodo di formazione e prova ex D.M. 16 ottobre 2021 n. 956, dimostrando così il possesso di adeguate competenze e capacità gestorie. Inoltre, va altresì considerato che l'Amministrazione resistente ha accordato alla ricorrente anche il provvedimento di mobilità interregionale, trasferendola dalla Regione Emilia Romagna (ove era stata assunta) sugli organici della Regione Sicilia, ulteriormente avvalorando il legittimo affidamento sul consolidamento della propria condizione lavorativa.

Orbene, **benché espressamente sollecitato, l'Amministrazione resistente non ha ancora provveduto a determinarsi sull'istanza in autotutela presentata dalla ricorrente e, pertanto, ha manifestamente eluso il dictum giudiziale.**

11

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Di tal ch  la risoluzione del rapporto lavorativo in essere, peraltro in assenza del formale depennamento dalla graduatoria definitiva,   nulla siccome si pone in contrasto con gli effetti della sentenza di cui si chiede l'esecuzione.

Per mero tuziorismo difensivo, comunque, si chiede a codesto on.le Consiglio di Stato di voler fornire eventuali ed ulteriori chiarimenti sulle corrette modalit  di ottemperanza della decisione n. 5535/2022, la cui motivazioni sono integrate *per relationem* dalla decisione n. 1350/2022.

ISTANZA CAUTELARE

In ordine al *fumus boni iuris* si rinvia ai motivi di ricorso che precedono. Per quanto attiene al *periculum in mora*, giova osservare come i provvedimenti impugnati siano suscettibili oggettivamente di arrecare gravi ed irreparabili pregiudizi alla ricorrente, determinando la destituzione dal servizio e la cessazione dell'incarico dirigenziale in essere presso l'I.C. "Don Bosco" di Ribera.

A distanza di ben due anni dall'assunzione e ad anno scolastico ormai iniziato, quindi, la ricorrente si vede forzatamente restituita al ruolo docente allorquando, tuttavia, le operazioni di mobilit  di sono da tempo esaurite, sicch  non residuano posti vacanti e disponibili per l'assegnazione della sede di servizio.

Pertanto, **oltre a perdere le funzioni per le quali ella era risultata idonea all'esito della selezione concorsuale di mero, la prof.ssa Vacante vede altres  subire uno stato di "precarizzazione" della propria condizione lavorativa**, non potendo ottenere la titolarit  della cattedra in ossequio ai criteri meritocratici previsti dalla disciplina regolamentare e pattizia e nel rispetto delle esigenze personali gi  riconosciute rilevanti in occasione della concessione della mobilit  interregionale.

12

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Peraltro, nella ponderazione degli interessi contrapposti, si deve osservare come la rimozione della ricorrente non risponda ad alcune oggettiva finalità di interesse pubblico, dal momento che determina un vuoto organizzativo non colmabile a breve, come dimostra la circostanza che dette vacanze sopravvenute non saranno utilizzate per immissioni in ruolo in corso d'anno, ma verranno assegnate per incarichi di reggenza.

P Q M

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'annessa domanda cautelare. Con le conseguenze di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio, con attribuzione.

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che per la presente controversia è dovuto il contributo unificato nell'importo pari ad € 300.

Napoli – Roma, 19 settembre 2022

(avv. Guido Marone)

A S.E. ILL.MA SIGNOR PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO

R O M A

Istanza per la concessione di misure cautelari monocratiche ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.

La ricorrente, rappresentata e difesa come in epigrafe, rappresenta a codesto on.le Consiglio di Stato che l'esecuzione del provvedimento impugnato è suscettibile di arrecare pregiudizi di eccezionale gravità ed assoluta imminenza, tenuto conto che la risoluzione del contratto è già efficace ed operativo, sicché la ricorrente si vede impedita ogni possibilità di prendere servizio.

13

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Orbene, come rilevato in un recentissimo decreto monocratico di codesto on.le Consiglio di Stato, reso in un giudizio identico ed intervenuto proprio a beneficio della candidata destinataria della decisione n. 1350/2022, *«pur dandosi atto di quanto stabilito dalla Sezione con l'ordinanza n. 4323/2022, la soluzione interinale più adeguata appare quella che consenta di pervenire all'esame cautelare in sede collegiale readhuc integra (i.e. ∴ senza che si proceda, nelle more, a dar seguito al disposto depennamento e al conseguente licenziamento)»* (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 17 settembre 2022 n. 4592).

Pertanto, considerato che, alla luce dei termini di cui all'art. 55 cod. proc. amm., l'eventuale ordinanza collegiale favorevole potrebbe non intervenire in tempo utile ad assicurare la tutela della posizione giuridico soggettiva azionata in giudizio, si chiede alla S.V. Ill.ma di voler adottare le più idonee misure cautelari provvisorie nelle more della fissazione della Camera di Consiglio, ordinando all'Amministrazione resistente di mantenere inalterato il rapporto lavorativo in essere consentendo alla ricorrente di svolgere le funzioni direttivo presso l'I.C. "Don Bosco" di Ribera.

Napoli – Roma, 19 settembre 2022

(avv. Guido Marone)

A S.E. ILL.MA SIGNOR PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO

R O M A

**Istanza di autorizzazione alla notificazione del ricorso per pubblici proclami
ex art. 41, co. 4 cod. proc. amm.**

14

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Il sottoscritto avv. Guido Marone, quale difensore e procuratore costituito della
ricorrente,

CONSIDERATO CHE

- vi è la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei candidati idonei e vincitori del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con d.D.G. – MIUR, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017, siccome passibili di essere pregiudicati dall’eventuale accoglimento della domanda giudiziale proposta;
- occorre, pertanto, notificare il presente ricorso nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria definitiva;
- la notifica nei modi ordinari risulta oggettivamente impraticabile o comunque oltremodo gravosa a fronte degli oltre 3.400 controinteressati, di cui non è possibile reperire residenze e domicili certi;

CHIEDE

a S.E. Ill.mo Presidente del Consiglio di Stato, di voler autorizzare la notifica per pubblici proclami del presente ricorso mediante pubblicazione degli atti sul sito web dell’Amministrazione resistente ai sensi dell’art. 41, co. 4 cod. proc. amm..

Con ossequio

Napoli – Roma, 19 settembre 2022

(avv. Guido Marone)

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

Il sottoscritto difensore dichiara che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio, ai sensi dell'art. 7 della L. 21 gennaio 1994 n. 53, sono conformi all'originale digitale nativo del presente atto.

Napoli - Roma, 19 settembre 2022

(avv. Guido Marone)

16

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47